



Automobile Club d'Italia
SPORT

GIUDICE SPORTIVO ACI

Sentenza n. 14/2017

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Camillo Tatozzi (Componente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria Dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

Il presente deferimento riguarda i fatti avvenuti il 12/6/2016 durante le fasi di verifiche sportive ante gara allo svolgimento del 7° Slalom Città di Formia.

Il medico di gara, con propria nota del 13/6/2016, esponeva dei fatti verificatisi così sintetizzati:

- il licenziato conduttore Fortunato Pagano aveva presentato la fotocopia di un certificato medico privo sia della *“firma del medico certificatore, sia il timbro dell'Acì Sport che aveva rinnovato la licenza”*;
- il comportamento del licenziato il quale, dapprima dichiarava *“che l'originale lo aveva lasciato alla scuderia, il cui responsabile contattato dal Pagano in mia presenza, invece gli diceva di non avere la certificazione”* e, successivamente, *“mi insultava e minacciava, aggiungendo che sarebbe venuto a chiedere conto del mio operato e dove abitavo”*;
- il comportamento dell'Organizzatore, sig. Fortunato Varone il quale *“cominciava a lamentarsi, in tono di voce alquanto elevato e concitato (...) facendo capire che si sarebbe fatto sentire in alto, lamentandosi del mio operato”*;
- il comportamento del Direttore di Gara, Mauro Zambelli il quale, *“mi informava che era tutto risolto che la verifica sportiva del pagano era andato a buon fine facendomi vedere (...) la fotocopia del certificato d'idoneità sportiva (questa volta firmato dal medico certificatore) ed una dichiarazione del conduttore circa l'autenticità del certificato, che evidentemente non aveva prodotto in originale”*.

All'udienza fissata sono comparse solo il Direttore di Gara (Zambelli) e l'Organizzatore (Varone).

Dall'istruttoria della Procura e dalle dichiarazioni rese dai presenti in udienza è emerso con chiarezza che i fatti posti a base del deferimento si sono effettivamente verificati ed hanno determinato una certa concitazione che ha contribuito ad elevare i toni della discussione. Restano quindi confermate le violazioni contestate dalla Procura nel provvedimento di deferimento.



Restano peraltro confermate le responsabilità disciplinari dei soli Varone e Pagano; il che giustifica una mitigazione delle sanzioni richieste ma per i soli fatti aventi valenza disciplinare e cioè quelli relativi al comportamento minaccioso ed oltraggioso; comportamenti, peraltro, ammessi in udienza dal Varone e mai contestati dal Pagano.

Nessuna colpa può essere addebitata al Direttore di Gara, che ha diligentemente vigilato anche provvedendo ad accertarsi dell'esistenza nel database ufficiale (ACI) del certificato in contestazione.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

- a) Assolve dalla contestazione a lui ascritta il Sig. Zambelli Mauro (Lic. n. 234922), perché il fatto non sussiste;
- b) Dichiara i licenziati A.S.D. Ausonia Corse (Lic. N. 238557) e Fortunato Pagano (Lic. n. 367489) responsabili delle violazioni a loro ascritte e li condanna;
- c) Quanto a A.S.D. Ausonia Corse (Lic. n. 238557) (Lic. n. 203429) alla sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di giorni 60 e all'ammenda di € 500,00; pena sospesa;
- d) Quanto a Pagano Fortunato alla sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di giorni 30 e all'ammenda di € 1.500,00.

Roma 02/02/2017

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti



COMPONENTE RELATORE

Avv. Francesco de Beaumont

